



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115  
Cell. 329-0692863  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 23 Marzo 2017

Prot. n. 66/17

AiA 1<sup>a</sup> Commissione Permanente  
Affari Costituzionali  
Senato della Repubblica

Oggetto: **AG n. 394 – Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – audizione.**

**Onorevoli Senatrici, Onorevoli Senatori,**

nel ringraziare per la presente audizione occorre in premessa segnalarvi che i Vigili del Fuoco, nonostante una timida inversione di tendenza continuano ad essere trattati come un corpo di serie B con retribuzioni di 300 euro al mese (e oltre nelle qualifiche più elevate) inferiori e senza le tutele pensionistiche che hanno gli altri Corpi dello Stato. La sperequazione retributiva è certificata anche dai resoconti della Ragioneria Generale dello Stato (allegato 6) e si sostanzia principalmente nelle voci retributive fisse e ricorrenti (di cui agli allegati da 1 a 5) oltre alle indennità specialistiche ed è stato oggetto di numerose proteste di questo sindacato, tra cui la forte e partecipata protesta dei Vigili del Fuoco a Montecitorio il 16 febbraio scorso, in conseguenza delle quali, abbiamo visto sostanzarsi, prima nella legge di bilancio per il 2017 e poi nell' art. 15 del provvedimento in esame (fondo per l' operatività del soccorso pubblico), appositi stanziamenti per perseguire miglioramenti retributivi per i Vigili del Fuoco.

### **Art. 15 ( FONDO PER L'OPERATIVITA' DEL SOCCORSO PUBBLICO)**

Lo schema di decreto legislativo in esame, previsto dall'art. 8 della legge 124/2015 (*c.d. legge Madia*) non risolve però il grave problema della sperequazione dei Vigili del Fuoco con gli altri corpi nonostante poiché gli stanziamenti previsti all' art. 15 sono largamente insufficienti allo scopo, tenuto anche conto che nello schema di decreto legislativo per il riordino delle carriere delle forze armate e di polizia sono previsti appositi stanziamenti nell' ordine del miliardo circa per gli altri corpi.

Inoltre, la legge Madia ha affidato ai vigili del fuoco compiti di concorso con le regioni nella lotta agli incendi boschivi che erano del soppresso Corpo Forestale dello Stato, ma ha trasferito solo 361 forestali per svolgere compiti che in precedenza svolgevano 8 mila uomini (seppur in via non esclusiva) e questo determinerà non poche criticità per prossima stagione degli incendi boschivi, tenuto presente che ad oggi, ammontano a circa 3000 unità le carenze di organico riferite al solo personale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, su un organico teorico previsto di 32 mila unità.

I vigili del fuoco dopo tutto quello che hanno dato e continuano a dare al sistema sicurezza Italia, si aspettano di più e chiedono di più, non chiedono nessun privilegio ma solo parità di trattamento con gli altri corpi.

**Per questi motivi è necessario risolvere una volta per tutte la sperequazione esistente mediante l'INSERIMENTO dei Vigili del Fuoco nel COMPARTO SICUREZZA attraverso l'art. 16, comma 2 della**

legge 121/1981 o in subordine mediante modifiche al provvedimento in esame per la totale equiparazione di retribuzioni e pensioni agli altri corpi dello Stato come di seguito esplicitati e nel seguente ordine di importanza:

- 1) Istituire lo scatto dell'assegno funzionale ai 17, 27, 32 anni di servizio** per il personale VVF in uniforme, così come previsto per le forze di polizia ad ordinamento civile dall'art 6 del D.L. 387/1987 convertito con modificazioni in Legge 472/1987 e con gli stessi importi di cui all'art 8 del DPR 51/2009) – **VEDASI ALLEGATO 1**
- 2) Aumentare gli importi della indennità di rischio del personale VVF fino a raggiungere gli stessi importi della indennità pensionabile corrisposta alle analoghe qualifiche degli appartenenti alle forze di polizia** ad ordinamento civile, così come determinate dall'art. 4 DPR 184/2010 e prevedere che l'indennità di rischio (come avviene negli altri Corpi) aumenti anche ad ogni promozione (e non al passaggio concorsuale di ruolo come oggi avviene). **VEDASI ALL.2**
- 3) Istituire i sei scatti aggiuntivi (15%) utili sull'importo della pensione e liquidazione** per il personale VVF in uniforme, nella stessa identica misura già corrisposta agli altri Corpi ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. 387/1987, convertito con modificazioni in Legge 472/1987 – **VED. ALLEG. 3**
- 4) Istituire l'aumento di servizio ai fini pensionistici di un anno ogni cinque** (ogni 5 anni di servizio se ne computano 6 utili al raggiungimento della pensione) così come già riconosciuto alle forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'art.3, comma 5 della Legge 284/1977 - **VED. ALLEG. 4**
- 5) Parificare le indennità specialistiche del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco alle corrispondenti indennità delle Forze di Polizia e adeguato riconoscimento di tutte le specializzazioni, non solo elicotteristi ma anche nautici, sommozzatori, tlc, elisoccorritori, ecc., ivi compresa l' istituzione al pari degli altri corpi dello stato dell'indennità di trascinamento per il personale specialista che uscendo dalla specializzazione viene restituito ai servizi ordinari.**
- 6) Istituire per il personale VF direttivo e dirigente gli aumenti retributivi ai 13 e 23 e ai 15 e 25 anni di servizio** come attualmente già corrisposti alle medesime qualifiche direttive e dirigenziali degli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell' art. 43, commi 22 e 23 e dell'art. 43-ter della legge 121/81 - **VEDASI ALLEGATO 5**
- 7) in caso di risorse insufficienti, prevedere che tutti i fondi di cui all'art. 15 del provvedimento in esame che saranno destinati agli aumenti retributivi in aggiunta ai normali aumenti contrattuali (in attuazione della specificità lavorativa di cui all'art. 19 della legge 183/2010) siano interamente e prioritariamente destinati a perseguire, in ordine di importanza, i 6 punti di cui sopra;**

E' necessario quindi incrementare le risorse finanziarie che alimentano il fondo per l'operatività del soccorso pubblico di cui all' art. 15 del provvedimento in esame e comunque, in mancanza di risorse adeguate, essendo fondi aggiuntivi ai normali aumenti contrattuali in applicazione del principio della specificità lavorativa di cui all'art 19 della legge 183/2010 e in ossequio alle premesse della norma che intende valorizzare i compiti di natura operativa, occorre vincolarne le modalità di utilizzazione, destinandolo al personale in divisa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che svolge funzioni tecnico-operative destinatario della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza (circa 29 mila attualmente in servizio a fronte dei 32 mila previsti dalle dotazioni organiche) ed escludendo espressamente, non solo il già citato personale dirigente, ma anche quella parte di dipendenti del Corpo (circa 4 mila) che risultano invece assimilabili al normale pubblico impiego essendo privi di compiti operativi e di qualifiche di polizia (individuati al titolo III del D.Lgs 217/05 come personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche), ciò almeno sino ad avvenuta equiparazione del personale in divisa secondo i 6 punti sopraccitati.

Inoltre il comma 4, lettera b) del medesimo articolo 15 , che consiste in esenzioni fiscali del trattamento economico accessorio per gli appartenenti ai Vigili del Fuoco che percepiscono un reddito annuo non superiore a 28 mila euro appare anch'esso destinato in larga parte a quel

personale del Corpo che non rischia la vita e che non veste una divisa poiché, secondo la relazione tecnica del Senato, i potenziali destinatari delle esenzioni fiscali sarebbero 3.400 unità che sembrano coincidere, quanto a fascia di reddito, con buona parte del personale dei ruoli "non direttivo e non dirigente del corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche" (di cui al titolo III del vigente D.Lgs 217/05) escludendo quindi il personale in divisa dei ruoli tecnico-operativi (destinatario della qualifica di agente di pubblica sicurezza) già penalizzato dalle sopradette sperequazioni.

Auspicio quindi un provvedimento di più ampia portata che inserisca anche i vigili del fuoco nel comparto sicurezza così da eliminare per sempre ogni sperequazione, valuti intanto la commissione di esprimere un parere comprensivo delle suesposte considerazioni per vincolare l'utilizzo del fondo per l'operatività del soccorso pubblico in favore di misure di perequazione alle Forze di Polizia delle retribuzioni di quella parte di dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in divisa, che sono esposto costantemente al rischio ed è quindi individuabile tra i percettori della indennità di rischio nonché destinatari della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ivi compreso il personale specialista del Corpo.

### **RIORDINO DELLE CARRIERE DEI VIGILI DEL FUOCO**

Tra le finalità di cui all'art. 8 della legge 124/2015 (c.d. legge Madia) e di cui alla lettera c), del comma 365 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 figurano anche il riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mentre lo schema di decreto in esame non sembra recepire adeguatamente tale previsione. Come riporta la scheda di lettura del Senato "il decreto legislativo n. 217 del 2005 ha previsto una strutturazione dei ruoli, delle qualifiche e dei meccanismi retributivi analoga a quella delle Forze dell'ordine". Si invita pertanto a perseguire un riordino delle carriere che tenga conto di quanto accade nelle forze dell'ordine, anche con i previsti accorciamenti delle anzianità di servizio utili per le promozioni, così come contenuti nell'AG 395, nonché di prevedere tutti quegli istituti di carriera già previsti negli altri Corpi sin dal riordino delle carriere attuato nel 1995, tra cui spiccano la promozione a ruolo aperto alla qualifica di capo reparto in analogia a quanto avviene per le corrispondenti qualifiche degli altri corpi (promozione a sovrintendente capo) e l'istituzione di ruoli speciali ad esaurimento e sbocchi di carriera per non danneggiare i funzionari diplomati demansionati con il D.Lgs 217/05 e il personale Capo Reparto comunque promosso a seguito di concorso. Ciò per evitare di penalizzare i vigili del fuoco anche nelle carriere. Occorre inoltre istituire un ruolo tecnico-logistico (con qualifiche di P.G.), a supporto della componente operativa, in cui far confluire, previa opportune valutazioni, oltre al personale tecnico-informatico, anche il personale operativo non più idoneo alla piena operatività e cui garantire istituti retributivi e pensionistici di specificità correlati all'obbligo di mobilitazione a supporto delle necessità del settore operativo. Si chiede inoltre l'istituzione di un unico servizio amministrativo contabile unico a supporto di tutte le componenti del ministero dell'interno (amministrazione civile dell'interno) cui destinare le nuove assunzioni mediante unico concorso per tutto il ministero dell'interno e cui destinare il personale SATI del CNVVF che vi faccia domanda (pur continuando a prestare servizio nelle medesime sedi VF per chi lo desidera) con diritto di opzione per il personale SATI attualmente in servizio di preferire l'inquadramento nell'amministrazione civile dell'interno (esentati da obblighi di mobilitazione) o restare sino al pensionamento nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco in ruolo SATI ad esaurimento o, solo per i tecnici-informatici, inquadrarsi nell'istituendo ruolo tecnico-logistico se in possesso dei requisiti psicofisici e dopo il superamento di apposito corso di formazione ma con obblighi di mobilitazione.

### **PERSONALE SPECIALISTA DEI VIGILI DEL FUOCO**

Oltre alle sopracitate sperequazioni retributive specifiche del personale specialista dei Vigili del Fuoco (vedasi punto 5), detto personale soffre anche di un non adeguato inquadramento in termini di valorizzazione ordinamentale. Si rende necessario, anche sul modello degli altri Corpi dello Stato, riconoscere a detto personale un adeguato inquadramento specialistico, anche aumentando il numero delle specializzazioni. Inoltre è necessario che queste modifiche valgano per tutte le

specializzazioni e non solo per alcune come sembrava orientato il ministero dell' interno nelle prime bozze del decreto.

### **ARTICOLO 13 (RUOLI SPECIALI ANTINCENDIO BOSCHIVO AD ESAURIMENTO)**

Questo articolo istituisce i ruoli speciali ad esaurimento AIB delle unità di personale del soppresso Corpo forestale trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2016 (che ha disposto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l'attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonché il conseguente transito del personale). Si tratta, in questo caso, di 390 unità di personale – di cui 95 elicotteristi (su un insieme complessivo che era di 7.781 unità) transitate dal Corpo forestale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I risicati numeri assegnati ai Vigili del Fuoco appaiono insufficienti per affrontare adeguatamente le nuove funzioni di concorso con le regioni nella lotta agli incendi boschivi. Inoltre lo schema di decreto in esame omette di riportare quali sono le funzioni affidate al personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento, nonché appaiono remote le loro opportunità di carriera.

Il CONAPO chiede a codesta Commissione di esprimere parere comprensivo delle suesposte considerazioni per richiedere che il decreto contenga, in analogia a tutto il restante personale dei Vigili del Fuoco, compiuta indicazione delle funzioni che dovrà svolgere il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento, ma anche, un aumento delle insufficienti unità assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per affrontare i nuovi compiti di antincendio boschivo (compresi tutti i mezzi AIB e uomini nei parchi assegnati ai Carabinieri) o in alternativa potenziamento di ulteriori 2000 assunzioni e relativi automezzi antincendi.

### **ASSUNZIONI DI PERSONALE OPERATIVO**

Si chiede già da quest'anno un provvedimento legislativo straordinario per colmare le 3 mila carenze di organico esistenti nei ruoli tecnico-operativi e in mancanza della maggiore assegnazione di uomini del soppresso Corpo Forestale dello Stato per i compiti AIB, si rende necessario un ulteriore potenziamento di circa 2 mila unità per i nuovi compiti di antincendio boschivo.

### **VOLONTARIATO**

Occorre istituire nelle modifiche al D.Lgs 139/2006 il principio che il VOLONTARIATO nei Vigili del Fuoco sia no-profit, non retribuito e non sostitutivo dei permanenti.

Il volontariato nei Vigili del Fuoco non può avere (come oggi avviene) attribuzioni di polizia (agenti di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria) e qualifiche, uniformi e retribuzioni identiche a quelle del personale permanente. Non si può pensare che un cittadino non possa riconoscere un volontario da un permanente. Occorre prevedere la gratuità delle prestazioni, differenziare le uniformi e così rendere riconoscibili le diverse componenti del CNVVF, nonché prevedere la completa gestione economica ed amministrativa del volontariato in capo alle regioni, anche ai fini di protezione civile, fermo restando il coordinamento da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al pari di come ASL-118 coordina i volontari del soccorso sanitario ed al pari di come il soppresso Corpo forestale dello stato coordinava i volontari dell'antincendio boschivo. Il servizio di volontariato deve essere di ausilio e non sostitutivo del personale permanente. Deve garantire l'intervento di prossimità in modo anco più capillare ma non l'esclusività dell'intervento. Si chiede altresì l'istituzione di una sorta di ferma breve propedeutica all'assunzione, cui garantire riserve di posti nei concorsi di accesso.

Si soggiunge che le richieste di riforma di questo sindacato sarebbero di portata molto più ampia come già segnalato ma per brevità ci si attiene a quanto attualmente in discussione con l'atto del governo in oggetto.

Auspichiamo parere di codesta Commissione che tenga conto delle suesposte considerazioni.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
I.A. Antonio Brizzi



Allegati: n.6



**ALLEGATO N. 1 – RICHIESTE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
RICHIESTA ESTENSIONE AI VIGILI DEL FUOCO DELL' ASSEGNO FUNZIONALE**

(istituito per le forze di polizia dall'art. 6 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472)

QUALIFICHE VIGILI DEL FUOCO	attuali importi annuali assegno funzionale vigili del fuoco	CORRISPONDENTI QUALIFICHE FORZE DI POLIZIA	attuali importi annuali assegno funzionale forze di polizia (fonte D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51) e corrispondente danno annuale vigili del fuoco		
			17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
	euro/anno		euro/anno	euro/anno	euro/anno
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	0 (zero)	VICE QUESTORE AGGIUNTO	3.122,70	5.144,10	5.915,67
DIRETTORE	0 (zero)	COMMISSARIO CAPO	2.153,50	3.231,70	3.716,51
VICE DIRETTORE	0 (zero)	COMMISSARIO	2.153,50	3.231,70	3.716,51
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO ESPERTO	0 (zero)	ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMMISSARIO	1.829,40	3.070,50	3.531,03
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO	0 (zero)	ISPETTORE SUPERIORE SOST. UPS	1.829,40	3.070,50	3.531,03
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	0 (zero)	ISPETTORE SUPERIORE	1.829,40	3.070,50	3.531,03
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	0 (zero)	ISPETTORE CAPO	1.829,40	3.070,50	3.531,03
ISPETTORE ANTINCENDI	0 (zero)	ISPETTORE	1.829,40	3.070,50	3.531,03
VICE ISPETTORE	0 (zero)	VICE ISPETTORE	1.829,40	3.070,50	3.531,03
CAPO REPARTO ESPERTO	0 (zero)	SOVRINTENDENTE CAPO	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO REPARTO	0 (zero)	SOVRINTENDENTE CAPO	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO SQUADRA ESPERTO	0 (zero)	SOVRINTENDENTE	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO SQUADRA	0 (zero)	VICE SOVRINTENDENTE	1.800,20	3.018,20	3.470,98
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	0 (zero)	ASSISTENTE CAPO	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	0 (zero)	ASSISTENTE	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	0 (zero)	AGENTE SCELTO	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO	0 (zero)	AGENTE	1448,40	2.949,83	3.392,30



ALLEGATO N. 2 – RICHIESTE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

**RICHIESTA PEREQUAZIONE  
INDENNITA' DI RISCHIO VIGILI DEL FUOCO E INDENNITA' PENSIONABILE FORZE DI POLIZIA**

ATTUALE INDENNITA' DI RISCHIO MENSILE VIGILI DEL FUOCO (fonte DD.PP.R. 19 novembre 2010, nn. 250 e 251)	ATTUALE INDENNITÀ PENSIONABILE MENSILE FORZE DI POLIZIA (fonte D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184)	DANNO MENSILE AI VIGILI DEL FUOCO	DANNO ANNUALE AI VIGILI DEL FUOCO
euro	euro	euro	euro
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	VICE QUESTORE AGGIUNTO	138,55	1801,15
DIRETTORE	COMMISSARIO CAPO	181,07	2353,91
VICE DIRETTORE	COMMISSARIO	220,29	2863,77
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO ESP.	ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMMISSARIO	155,07	2015,91
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO	ISPETTORE SUPERIORE SOST. UPS	155,07	2015,91
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	ISPETTORE SUPERIORE	201,69	2621,97
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	ISPETTORE CAPO	221,72	2882,36
ISPETTORE ANTINCENDI	ISPETTORE	198,32	2578,16
VICE ISPETTORE	VICE ISPETTORE	175,42	2280,46
CAPO REPARTO ESPERTO	SOVRINTENDENTE CAPO	194,92	2533,96
CAPO REPARTO	SOVRINTENDENTE CAPO	194,92	2533,96
CAPO SQUADRA ESPERTO	SOVRINTENDENTE	181,23	2355,99
CAPO SQUADRA	VICE SOVRINTENDENTE	177,83	2311,79
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	ASSISTENTE CAPO	191,58	2490,54
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	ASSISTENTE	138,88	1805,44
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	AGENTE SCELTO	95,80	1245,40
VIGILE DEL FUOCO	AGENTE	64,28	835,64



ALLEGATO N. 3 - RICHIESTE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

## RICONOSCIMENTI PREVIDENZIALI ALTRI CORPI CHE IL CONAPO CHIEDE DI ESTENDERE ANCHE AI VVF MAGGIORAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE SEI SCATTI DI ANZIANITA' ( OVVERO AUMENTO DEL 15% DELLA BASE PENSIONABILE )

### PERSONALE FORZE DI POLIZIA

Decreto Legge 21/09/1987 n. 387 - Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

#### Art. 6-bis.

1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chiedi di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

### PERSONALE MILITARE

Decreto Legge 16/09/1987 n. 379 - Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.

#### Art. 1

15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.



## **RICONOSCIMENTI PREVIDENZIALI ALTRI CORPI CHE IL CONAPO CHIEDE DI ESTENDERE ANCHE AI VIGILI DEL FUOCO**

### **SUPERVALUTAZIONE - AUMENTO DI UN QUINTO DEL SERVIZIO OPERATIVO AI FINI PENSIONISTICI (1 ANNO OGNI 5)**

#### **PERSONALE MILITARE**

Legge 05/05/1976 n. 187

**Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate.**

**Art. 17 comma 2**

**Effetti pensionistici.**

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui ai predetti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennità, è computato con l'aumento di un quinto.

#### **PERSONALE FORZE DI POLIZIA**

Legge 27/05/1977 n. 284

**Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia**

**ed al personale civile degli istituti penitenziari.**

**Art. 3 comma 3**

Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto.





**RICHIESTA ESTENSIONE AL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO  
DEI MECCANISMI DI AUMENTO RETRIBUTIVO DI CUI ALL'ART. 43, COMMI 22 E 23 E ALL'ART. 43-TER DELLA LEGGE 121/81**

**Legge 1 aprile 1981, n. 121 - Art. 43**

**Trattamento economico  
commi 22 e 23**

Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente .

Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore .

**Legge 1 aprile 1981, n. 121 - Art. 43-ter.**

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

2. A decorrere dal 1° aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3°, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.

3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16 .



ALLEGATO N. 6 – RICHIESTE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

**ANCHE I DATI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE CONFERMANO  
L'ANALISI DEL SINDACATO CONAPO**

**VALORI ANNUI DELLE RETRIBUZIONI MEDIE PRO-CAPITE PERSONALE NON DIRIGENTE FORZE DI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO**

**( fonte dati Ragioneria Generale dello Stato – MEF )**

	retribuzioni medie annue lorde - valori assoluti in euro									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
VIGILI DEL FUOCO	28.024	30.190	32.043	31.739	32.124	31.421	31.620	31.703		
CORPI DI POLIZIA	35.153	35.931	37.049	37.336	38.493	38.202	38.094	37.930		
DANNO ANNUALE VIGILI DEL FUOCO	7.129	5.741	5.006	5.597	6.369	6.781	6.474	6.227		